fabioscalzo
ARCHITETTO
Via Ormea n°71 10126 | Torino
SCLFBA86C19A479I | p.iva 10867080011
pec: f.scalzo@architettitorinopec.it| iscr.OAT 8943
sclarchitetto@gmail.com | 3489335235

COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO DI LIBERA INIZIATIVA (Ai sensi dell'art. 6-a delle N.T.A. e dell'art.30 della legge n. 457 del 1978)

Intervento:

Ristrutturazione edilizia

Indirizzo:

Via Peano 7-9, Barge (CN)

Intestatari:

Depetris Mauro
C.F. DPTMRA72L24A660I
Via Soleabò 3, Barge (CN)

Salvai Patrizia Margherita
C.F. SLVPRZ75P55H727L
Via Molino Colombini 30, Pinerolo (TO)

Boero Silvana
C.F. BROSVN59T59H852L
Via Civallero 19, Envie (CN)

Tecnico incaricato:

ARCH. SCALZO FABIO
Via Ormea n°71 10126, Torino
C.F. SCLFBA86C19A479I
P.IVA 10867080011
pec: f.scalzo@architettitorinopec.it

EL. 12

DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO VALUTATIVO VAS

Il sottoscritto arch. Fabio Scalzo, nato ad Asti il 19/03/1986, residente a Torino in Via Ormea 71, SCLFBA86C19A479I, iscritto all'Ordine degli Architetti di Torino al n°8943, in qualità di progettista del Piano di Recupero relativo al fabbricato residenziale in Via Peano 7 e area di pertinenza in Via Peano 9 a Barge (CN),

DICHIARA CHE

L'intervento di ristrutturazione edilizia oggetto del presente Piano di Recupero non risulta essere assoggettabile alla VAS (Art.12 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in quanto le aree interessate non hanno interazioni con i settori ambientali critici del territorio analizzati dal Comune di Barge nella Valutazione Ambientale Strategica Comunale (delibera del Consiglio Comunale num. 34 del 30/09/2011).

In particolare le aree in esame non rientrano in fattispecie o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o internazionale e non si riscontra la presenza di unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate/vulnerabili.

Inoltre la ristrutturazione edilizia in esame non produce impatti ambientali significativi, né un eventuale carattere cumulativo degli impatti residui. Gli effetti delle trasformazioni potenziali non risultano significativi in relazione alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità.

Gli impatti potenziali derivanti dall'attuazione del piano di recupero sulla componente idrica e sul suolo non risultano significativi. Le trasformazioni non determineranno modifiche di rilievo, l'utilizzo delle risorse idriche non interferirà con le risorse idriche sotterranee e gli eventuali impatti derivanti dagli scarichi in corpi recettori saranno mitigati dal sistema di regimazione delle acque previsto dalle norme vigenti.

Gli effetti non significativi e gli impatti residui, intesi come effetti non annullabili, possono essere rispettivamente mitigati e monitorati nell'ambito dei vari procedimenti autorizzativi anche a fronte di un'esclusione del Piano di Recupero dalla successiva fase di valutazione.

In seguito a quanto riportato si propone quindi l'esclusione del Piano di Recupero in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Il tecnico incaricato

Arch.Fabio Scalzo

(firmato digitalmente)